

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora sul bilancio della holding statica

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

**LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPrensIONE,
COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW**

Scopri di più >

Un [intervento pubblicato qualche giorno fa](#) sul tema del **bilancio** della holding statica ha stimolato alcune osservazioni da parte dei lettori, di cui ovviamente ringrazio, che offrivano anche spunti per trovare una **soluzione razionale** ad una disciplina che è caratterizzata dalla **palese incongruenza** di dover redigere la **relazione sulla gestione per una entità statica**.

Ricordo che tutto parte dal nuovo **comma 5** dell'[articolo 2435 ter cod. civ.](#) introdotto ad opera dell'[articolo 24, comma 2, D.L. 238/2021](#), il quale prevede che «***Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D***».

Personalmente, avevo ipotizzato una lettura dell'espressione "**dal sesto comma**" come **riferita al comma in oggetto e ai successivi**.

Con questo approccio viene **compreso il comma 7** relativo alla **relazione della gestione** ma, purtroppo, anche il **comma 8** relativo alla possibilità di evitare, per le imprese che redigono il bilancio abbreviato, il **costo ammortizzato**.

Invero, possiamo leggere la norma, peraltro in modo forse più opportuno, come **riferita alle disposizioni contenute esclusivamente nel comma 6**, salvandoci quindi dalla relazione sulla gestione del comma 7.

Non ci credo: ci siamo liberati della relazione sulla gestione!

Ci rimane solo il **comma 6** secondo cui "***Le Società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una***

partecipazione”.

L'interpretazione ha anche un senso: **si preclude una limitazione all'informativa sulle operazioni con le parti correlate ad un soggetto “delicato” come la holding**. Invero stiamo parlando di **holding statica** per cui, forse, non vi saranno particolari operazioni da segnalare.

Ma un dubbio si insinua ora nella mente: qual è il **comma 6** menzionato dalla norma?

Molti testi, infatti, compreso quello che avevo in mano, prevede la relazione al **comma 7** in quanto riserva il **comma 4** alla previsione, ora **abrogata**, secondo cui *“Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”*.

Invero, **i commi del codice civile non sono numerati e l'abrogazione di uno fa slittare i successivi** facendoli avanzare di una posizione verso la vetta.

Con queste precisazioni possiamo quindi ritenere che **il riferimento al comma 6 sia quello della relazione sulla gestione**. Evitando, inoltre, invasioni nei commi successivi, **possiamo lasciare tranquilla la deroga al principio del costo ammortizzato prevista per i bilanci abbreviati**, che deve ritenersi quindi confermata anche per le **holding statiche**.

Tutto sembra ora più coerente se non il fatto che **rinunciamo alla speranza di allontanare dalla nostra vita la relazione sulla gestione**.

Torna l'incubo del tema in classe alle elementari. Ma quanto deve essere lungo il tema?